

Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023 — Deutsche Bank / EUIPO — Operación y Auditoria (avanza Tu negocio)

(Causa T-341/22) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo avanza Tu negocio – Marchio nazionale figurativo anteriore Avanza Credit de Deutsche Bank – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2023/C 134/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Deutsche Bank, SA Española (Madrid, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, J.-L. Rodriguez Fuensalida, P. Ramells Higuera e A. Figuerola Moure, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: R. Raponi, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Operación y Auditoria, SA de CV, SOFOM, ENR (Città del Messico, Messico)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, l'annullamento e la riforma della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2022 (procedimento R 1808/2021-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra di essa e la Operación y Auditoria, SA de CV, SOFOM, ENR.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Bank, SA Española è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 294 dell'1.8.2022.

Ordinanza del Tribunale del 17 febbraio 2023 — Hansol Paper/Commissione

(Causa T-693/20) ⁽¹⁾

[«Dumping – Importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Corea del Sud – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Vendite realizzate tramite società collegate – Costruzione del prezzo all'esportazione – Pregiudizio per l'industria dell'Unione – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi – Calcolo del margine di pregiudizio – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2023/C 134/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hansol Paper Co. Ltd (Seoul, Corea del Sud) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e G. Luengo, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Thermal Paper Association (ETPA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: H. Hobbelen e B. Vleeshouwers, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524 della Commissione del 19 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU 2020, L 346, pag. 19), per quanto la riguarda.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) La Hansol Paper Co. Ltd è condannata alle spese.

(¹) GU C 19 del 18.1.2021.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2023 — ABLV Bank / BCE e SRB**(Causa T-71/23)**

(2023/C 134/23)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenute: Banca Centrale Europea, Single Resolution Board

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che le convenute sono responsabili in solido del danno causato alla ricorrente a seguito della cessazione della sua attività commerciale e di quella della sua società figlia lussemburghese;
- condannare le convenute in solido a risarcire la ricorrente per tale danno;
- stabilire che il danno materiale è almeno pari a EUR 414 691 000, oltre a interessi di mora decorrenti dalla data della pronuncia della sentenza sino al pagamento integrale;
- condannare le convenute a sostenere le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la condotta delle convenute ha violato in maniera sufficientemente grave norme giuridiche che erano volte ad attribuire alla ricorrente diritti e che essa ha subito un danno direttamente causato da tali azioni.
 - Si sostiene che le convenute abbiano violato i limiti delle loro competenze e abbiano interferito con la competenza degli organi giurisdizionali nazionali annunciando la liquidazione della ricorrente e della sua controllata lussemburghese a norma del rispettivo diritto nazionale;
 - La ricorrente sostiene che le convenute abbiano agito senza alcun fondamento giuridico o sostanziale;
 - Le convenute, secondo la ricorrente, hanno violato i loro obblighi di agire in maniera legittima in particolare nel caso di una contestazione esterna dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro da parte di un paese terzo.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente ha subito una perdita finanziaria derivante dalla cessazione forzata della sua attività commerciale e di quello della sua società figlia lussemburghese.